

TI_GERICHTE 14.2003.5 vom 12. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.5

FR: TI_GERICHTE 14.2003.5 du 12 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 14.2003.5 del 12 marzo 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2003
14.2003.5

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2003.5 Lugano 12 marzo 2003 /B/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Chiesa, Giani segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 11 novembre 2002 presentata da _____ contro _____ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2003 ha così deciso: "1. È pronunciato il fallimento della _____, a far tempo da giovedì _____ alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis." Sentenza dedotta tempestivamente in appello da _____ che con atto 8 gennaio 2003 ne postula l'annullamento; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; ritenuto che con ordinanza presidenziale 2/14 gennaio 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 11 novembre 2002 la _____ ha chiesto il fallimento della _____ per fr. 2'053.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuno è comparso. C. Il 2 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di _____ a far tempo da giovedì 2 gennaio 2003 alle ore 14.00. D. Con atto di appello 8 gennaio 2003 la _____ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo uno scritto 3 gennaio 2003 della _____ (doc. B) in cui viene confermato il pagamento, avvenuto il 3 dicembre 2002 all'Ufficio esecuzione di Lugano, del premio con scadenza al 1° gennaio 2002 di fr. 1'940.-- e del conguaglio di fr. 113.25. L'appellante ha poi prodotto una ricevuta 3 dicembre 2002 dell'UE di Lugano (doc. C), in cui viene confermato il pagamento di fr. 2'290.10 a saldo dell'esecuzione n. _____ promossa dalla creditrice. Considerato In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2. L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto il 3 dicembre 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio _____ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento a saldo dell'esecuzione in esame n. _____ effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 3. L'appello 8

gennaio 2003 _____ va quindi accolto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede i documenti topici. Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF pronuncia: I. L'appello 8 gennaio 2003 _____, è accolto. "1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, FA.2002.01029, nei confronti di _____, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di _____. 3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di _____ II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il vicepresidente
La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.